

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI E IL COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO, EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 -

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____:

- **Silvio Barbieri**, nella sua qualità di Presidente dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo dell'ente che rappresenta
- **Bussalino Enrico**, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Borghetto di Borbera, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune;

PREMESSO che:

- il Comune di Borghetto di Borbera ha richiesto autorizzazione per l'utilizzo di un dipendente di questa amministrazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL per poter sopperire a esigenze dell'ufficio tecnico;
- l'Amministrazione dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti, sentito il dipendente interessato, ritiene di poter aderire alla richiesta nello spirito di collaborazione che impronta i rapporti tra enti locali;
- risulta possibile, in base all'art. 14 del CCNL di comparto del 2004, con il consenso dei lavoratori interessati, usufruire delle prestazioni lavorative di personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante accordo protocollare e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Osservato:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*.;
- che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che le Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Borghetto di Borbera della Sig.ra Monica Tavella, dipendente dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti, in servizio presso l'Ufficio Tecnico, categoria professionale C1

TUTTO CIO' PREMESSO:

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Tavella Monica, cat. C1 dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti da parte del Comune di Borghetto di Borbera, secondo l'orario concordato in accordo tra le parti;

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all'ufficio tecnico del Comune di Borghetto di Borbera ed a sopperire alla momentanea necessità di personale del Comune stesso;

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Durata della Convenzione

La durata della convenzione è fissata a decorrere dal giorno dal 01.05.2023 fino al 30.09.2024 salvo quanto stabilito al successivo articolo 7.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà presso il Comune di Borghetto di Borbera, per 21 ore alla settimana, secondo l'orario concordato di comune accordo tra le parti in modo da consentirne il migliore utilizzo e mantenere la funzionalità dei rispettivi servizi.

2. Sono fatte salve le esigenze particolari, anche non previste, dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti, riconosciute prioritarie e prevalenti sia per l'articolazione dell'orario di lavoro sia per l'eventuale possibile riduzione della prestazione a danno dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti.

Le esigenze dovranno possibilmente essere segnalate con congruo anticipo.

3. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.

4. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi all'ufficio tecnico;

5. L'Unione Montana Valli Borbera e Spinti ed il Comune di Borghetto di Borbera organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti tenuto conto delle esigenze funzionali o organizzative in capo a ciascuno.

ART. 4 – Gestione del personale comandato

1. L'orario di lavoro svolto presso il Comune di Borghetto di Borbera dovrà essere organizzato, in accordo con il personale interessato e i rispettivi Segretari Comunali, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività degli enti che impiegano il personale in convenzione.

2. La rilevazione ed il controllo delle presenze e delle assenze verrà gestito dal Comune di Borbera, previo invio di comunicazione mensile da parte dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative effettivamente prestate presso il Comune di Borghetto di Borbera così per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
3. Il Comune di Borghetto di Borbera si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il rimborso all'Unione Montana Valli Borbera e Spinti della quota di oneri retributivi, contributivi allo stesso dovuti per le prestazioni della dipendente, calcolati in misura proporzionale al tempo di utilizzo stimato.
4. Il pagamento delle quote dovute dall'Unione Comune di Borghetto di Borbera avverrà entro trenta giorni dalla richiesta di rimborso da presentarsi con cadenza (trimestrale).

ART. 6- Rimborso spese di viaggio

1. Al dipendente, qualora effettui trasferte per conto del Comune di Borghetto di Borbera, compete ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme regolamentari vigenti nell'ente.

ART. 7 - Cause di scioglimento

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 1. per scadenza naturale della presente convenzione.
 2. previo accordo tra le parti, nel rispetto del principio di leale e corretta collaborazione.
 3. per necessità del comune capofila, da comunicare 30 giorni prima.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 del CCNL 22.1.2004 citato.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

_____, _____
Per l'Unione Montana Valli Borbera e Spinti
Il presidente
(Silvio Barbieri)

Per il Comune di Borghetto di Borbera
Il Sindaco
(Bussalino Enrico)

Visto, esprimo il consenso

Il Dipendente
(Tavella Monica)
